ASSESSORATO AFFARI GELERALI

DISECNO DI LECCE N. 45

approvato dalla E. R. mella zeduta del 1/10/46

CONSICLIO RECIONALE PUGLIA

Atti Consiglio nº 189 II Legislatura

RELAZIONE

al

disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale "Norme per l'amministrazione delle attività della sop pressa Gioventù Italiana e inquadramento del relativo personale".

_ 1 _

Con la legge 13 novembre 1975, n. 764 concernente la soppres sione dell'Ente Gioventù Italiana "i compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente Gioventù Italiana sono trasferiti, per il rispettivo terntorio, alle Regioni a statu to ordinario e speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli Enti Locali a norma dell'art. 118 della Costituzione.

E' trasferito alle Regioni ed alle Province autonome di Tren to e Bolzano il patrimonio immobiliare con i rispettivi arre damenti ed attrezzature".

Il successivo art. 3 trasferisce alle Regioni anche il personale dell'ente soppresso, di ruolo, avventizio e a contratto compreso il personale di custodia, guardiania e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'Ente.

Dopo aver proceduto all'inventario dei beni della Gioventù I taliana, per i quali abbiamo anche in linea di massima deter minato il velore corrente di mercato, la Giunta Regionale si è posto con questo disegno di legge il problema di definire al l'interno delle proprie strutture il træferimento del personale della soppressa Gioventù Italiana e la prosecuzione del le attività in atto.

I beni trasferiti consistono in massima parte di immobili va riamente distribuiti nella Regione, la quasi totalità dei quali in precarie condizioni per la mancata utilizzazione e il lungo abbandono cui sono stati soggetti.

Sono note infatti le vicende vissute dall'Ente Gioventù Ita- α dal dopoguerra sino alla data di trasferimento alla Regione.

Il Governo centrale provvide nel 1947 alla nomina di un Commissario che aveva il compito di riorganizzare le attività e

di gestire il patrimonio dell'Ente; la gestione commissariale si è protratta invece sino al 1975, data di soppressione, e gli effetti di una tale gestione sono individuabili nell'ab-bandono delle attività istituzionali e nell'alienazione di u-na buona parte dei beni.

I beni non alienati in questo lungo periodo, abbandonati a sè stessi, non utilizzati, hanno finito per rimanere preda della incuria e del disinteresse.

Nè fa eccezione il destino dei beni trasferiti alla Regione Puglia che, sfuggiti alla alienazione, si presentano danneggiati alcuni, altri in precarie condizioni di stabilità, alcuni mai utilizzati.

Riteniamo che la Giunta, una volta completate le relative pratiche di trasferimento debba definire un piano da sottoporre al la competente Commissione Consiliare per la utilizzazione di questi beni tenendo presente le eventuali necessità della Regione e la opportunità, per quei beni che non rientrassero nel le esigenze della Regione, di attivarli comunque attraverso l'uso con la concessione e la donazione agli enti locali ed a gli enti o associazioni che perseguono comunque fini di assistenza, di turismo, di sport, di tempo libero.

Fanno eccezione, a questo quadro di abbandono, la Colonia estiva di Gallipoli in Provincia di Lecce e il Convitto Nava le N. Tommaseo di Brindisi, istituzioni che hanno continuato e continuano oggi a svolgere la loro attività seppure in maniera disorganica e che hanno risentito le lunghe e difficili traversie di questo periodo ma hanno resistito soprattutto per merito dei dirigenti e del personale tutto che si è battuto con estrema energia per la salvaguardia delle attività e la difesa del posto di lavoro.

-- 3 --

La legge che la Giunta ha elaborato prevede la conservazione di queste attività, che devono essere però inserite in un qua dro di riferimento diverso più razionale e più moderno, e che riorganizzate vanno trasferite agli Enti Locali.

Il secondo aspetto del problema riguarda il trasferimento del personale per il quale si pone la urgenza del relativo inquadramento nei ruoli regionali, salvaguardando naturalmente la posizione di carriera e il trattamento economico acquisito. Una parte del personale trasferito alla Regione Puglia è soggetto a strani, inaccettabili condizioni normative ed economiche, certamente mortificanti ed umilianti.

Abbiamo, facendo tesoro anche della precedente esperienza, ritenuto di provvedere all'inquadramento richiamando nella legge uno specifico rapporto tra carriera e qualifica di provenieni za del presonale di ruolo dell'ex Gioventù Italiana e livello retributivo e funzionale dell'amministrazione regionale, e per il personale non di ruolo tra qualifica e mansione posseduta all'atto del trasferimento con il livello retributivo e funzionale regionale, sulla base naturalmente del pieno rispetto delle norme della l.r. n. 18/74.

Ci sembra che il criterio di definire per legge questo tipo di rapporto sia il più corretto perchè limita la discrezionalità dell'amministrazione regionale da un lato e dall'allitro garantisce il lavoratore sotto ogni aspetto.

Il disegno di legge è stato ampiamente valutato e discusso con i sindacati oltre che dal Consiglio del personale. γ

ASSESSORATO AFFARI GENERALI

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale:
"NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SOPPRES
SA GIOVENTU' ITALIANA E INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONA
LE".

ARTICOLO 1

Sono soppresse, con la presente legge, le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

La Giunta, su proposta dell'Assessore agli Affari Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale tenendo conto delle qualifiche di provenienza e della capacità professionale.

ARTICOLO 2

La Colonia marina di Gallipoli (LE) ed il Convitto N. Tom maseo di Brindisi già gestite dalla ex G.I. restano in attività.

Il Consiglio Regionale provvederà entro sei mesi dalla entra ta in vigore della presente legge ad emanare, su proposta della Giunta, i maativi regolamenti.

ARTICOLO 3

Con provvedimento di Giunta sarà previsto il numero e le qualifiche dell'organico provvisorio della Colonia Marina permanente di Gallipoli (LE) e del Convitto N. Tommaseo di Brindisi.

ARTICOLO 4

Per l'applicazione delle norme contenute nella legge 13 novembre 1975, n. 764, per la parte riguardante il trasferimento alla Regione del personale dell'Ente soppresso "Gioventù Italiana" con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, la legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, viene così modificata ed integrata:

A) le dotazioni del ruolo organico di cui alla Tabella A allega ta alla legge regionale n. 18/74 sono incrementate di

1 unità al livello 7º

11	tt	Ħ	ti	·5°
6	11	11	. 11	40
5	11	11	tt	3°
23	11	11	11	20

⁴⁶ Totale unità

- B) al personale ex G.I. di ruolo si estendono i henefici dello art. 68 del D.P.R. 30/6/1972,n. 748.
- con la seguente quarta colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I. rorrispondenti ai livelli retributivi e funzionali dell'Amministrazione regionale:

Livello retributivo e funzionale della Amministrazione re- gionale	Carriere e qualifiche di provenienza del personale di ruolo ex G.I.
7° 6° 5°	Carriera direttiva: Capo servizio. Carriera direttiva: Capo ufficio - Segretario di I^, II^ e III^ classe. Carriere di concetto:
	Ruolo di ragioneria: Capo servizio - Ragioniere prin cipale - Primo ragioniere - Ra- gioniere - Ragioniere aggiunto Vice ragioniere. Ruolo tecnico: Primo geometra - Geometra - Geometra aggiunto - Vice geometra.
4°	Ruolo direttori: Direttore di I^, II^ e III^ classe. Carriera esecutiva: Archivista capo - Primo archivista Archivista - Applicato - Alumno d'ordine.
3°	Carriera ausiliaria:
2°	Ruolo autisti: Capo agente tecnico - Agente tecnico. Carriera ausiliaria: Commesso - Usciere Capo - Usciere Inserviente.
/ u \	

(*) - Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l'applicazione dell'art.68 del D.P.R. nº 748/72.

ARTICOLO 5

Il personale avventizio e a contratto, compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle Istitutzioni permanenti dell'Ente trasferito alla Regione verrà inquadrato nei livelli del ruolo regionale nel rispetto della seguente Tabella di corrispondenza:

Qualifica o manzione posseduta all'atto	Livello
del trasferimento	retributivo e funzion
Economa - Capo Istitutore segretario -	
Istitutore - Istitutore addetto mensa -	
Assistente	50
Cuoca - Guardarobiera - Usciere autista	3°
Custode - Inserviente - Addetto servizi	
vari - Addetto guardaroba e lavanderia	2°

ARTICOLO 6

Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie riguardanti la progressione economica di carriera contenute nel la legge reginnale n. 18/74, ivi comprese quelle relative al la riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto nella Tabel la B ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali.

CONSIGUO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 1. Commissione Consiliare permanente il 16-10-26